

vascazione, atte ad impedire la minima indiscrezione. Quando trattisi di carte valori, di libretti di conti o risparmi, per esempio, provenienti dall'amministrazione postale, ed evitare insane cupidigie, ne decreta addirittura il bruciamento. Il bruciamento fu, del resto, il mezzo più radicale e sollecito di soppressione adoperato sul principio del sec. XIX nei vari paesi per fare scomparire così i processi compromettenti, come i conteggi eccessivamente ingombranti.

La vendita libera non è acconsentita se non nel caso di stampati disusati, di moduli assolutamente in bianco.

12. ELIMINAZIONI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI AUTARCHICHE. — Per la vigilanza e l'ingerenza, che lo Stato esercita sulle amministrazioni degli enti autarchici e parastatali, vale a dire delle provincie, dei comuni, degli enti morali, esso interviene in caso di eliminazione di atti, in modo da tutelare l'interesse generale, senza offendere l'autonomia di quegli enti.

Questi sono arbitri della opportunità di sfollare i propri locali dalle scritture inutili; ma devono deliberare tale sfollamento sulla base di proposte concrete redatte da loro speciali incaricati. Siccome, poi, nessuna delle loro deliberazioni diventa esecutiva senza il visto del prefetto della provincia, così a questo alto funzionario devono sottoporre nei termini di legge, insieme colla deliberazione, l'allegato elenco in doppio di quelle proposte. Prima di darvi corso il prefetto chiede il parere della direzione archivistica della circoscrizione, cui spetta la facoltà di correggere quelle proposte e negare persino l'autorizzazione richiesta.

Questa pratica è seguita, in effetto, nelle provincie sedi di archivi; ma non può tacersi che, altrove, i prefetti raramente se ne ricordano, con grave detrimento del nostro patrimonio storico.

13. ELIMINAZIONI PRESSO PRIVATI. — Rispetto ai privati, e, come tali consideriamo così gl'individui singoli, come le confraternite ed enti ecclesiastici, le società e ditte commerciali ed industriali, ripetiamo che, quando si tratti di atti intimi, famigliari o di pura gestione interna, lo Stato non ha facoltà d'impedirne la eliminazione arbitraria; non ha ragione nè modo d'intromettersi in affari privati, se l'individuo non gliene dia lo spunto. Quindi le eliminazioni dagli archivi privati sfuggono alla sua vigilanza.

Tuttavia non sarebbe forse eccessivo domandare che, non potendo persuadere i privati possessori, nè gli speculatori, lo Stato si valesse di qualcuno dei molti poteri, che detiene, per convincere invece almeno gl'industriali delle cartiere a chiedere l'intervento di pubblici funzio-

nari competenti, prima di buttare le carte acquistate nella vasca di macerazione.

14. ELIMINAZIONI PRESSO ALTRI PAESI. — La legislazione francese non si discosta di molto da quella italiana; ed è altrettanto guardinga e precisa. Anzi tutto, non vi sono ammessi scarti di carte anteriori al 1830; e, poi, lo scarto non è concesso se non per due grandi categorie di scritte, cioè, di quelle, i cui dati essenziali siano riprodotti in elaborazioni riassuntive, segnatamente se queste siano a stampa; e delle altre che abbiano un valore temporaneo e questo valore sia ormai cessato, dopo un termine indicato e illustrato in relativi massimarii. Data la qualità delle carte accumulate negli archivi dipartimentali, questo termine è stato adattato alle varie prescrizioni legali; ma poichè fu riconosciuta l'inutilità di conservare sino alla prescrizione trentennale le contabilità comunali, che annualmente affluiscono a centinaia ad ingombrare i palchetti dell'archivio, senza essere se non raramente riassunte, così quel termine è stato ridotto per esse a un quindicennio soltanto.

Inoltre il regolamento del 1.º luglio 1921 ha tentato di risolvere, a beneficio della collettività, un problema che si presenta in quasi tutti gli archivi, che trattino di personale; e l'ha risolto nell'intento di supplire al difetto di consegna all'archivio, dopo il 1903, delle tavole decennali degli atti dello stato civile che, eventualmente possono giovare alla ricostituzione dei registri, quando questi siano andati distrutti. Ha, pertanto, prescritto di conservare gli atti di stato civile allegati a domande d'impiego o altro e non ritirati.

Oltre a ciò, rendendosi conto della possibilità che ben altre scritte possano dimostrarsi inutili, quella legislazione ha investito l'archivista provinciale, vero soprintendente a tutta la materia archivistica della sua circoscrizione, della facoltà di proporre altre eliminazioni, da lui ritenute necessarie.

Come per quella italiana, per la legislazione francese lo scarto non è una operazione normale, ma eccezionale; e quindi non va concessa se non dietro molteplici e successive verifiche, pareri e approvazioni.

Alle commissioni di cernita (de triage), note sotto forma tutt'altro che lusinghiera e pur conservate ancora dalle istruzioni del 12 agosto 1887, il regolamento del 1.º luglio 1921 ha sostituito, per prima, la sola competenza del capo del servizio, dal quale provengano le scritte conservate nell'archivio dipartimentale, come quella della persona, che, per la carica, per la dottrina, per la lunga esperienza, possa,

meglio di chiunque altro, conoscere e prevedere i bisogni della amministrazione, alla quale sia preposta.

Siccome, però, potrebbe darsi che alcuni elementi fossero per sfuggire alle sue osservazioni e, del resto, l'archivio è collocato in edificio di proprietà altrui e precisamente del Consiglio provinciale (Conseil général) sopra cui graverebbe ogni provvedimento atto a rimediare ad ingombro in archivio, così è pur richiesto il parere favorevole di tale consesso; che, per la sua stessa composizione, può offrire competenze locali utili ad ascoltarsi.

Tutti quei pareri sono promossi dall'archivista provinciale in base al massimario surricordato e all'esperienza sua personale, e, quando siano tutti raccolti, sono ancora dal medesimo funzionario accompagnati al Ministro della pubblica istruzione, corredati dell'elenco in doppio delle proposte di scarto, per ottenerne la definitiva approvazione.

Giudiziosamente le istruzioni intorno al regolamento del 1.^o luglio 1921 raccomandano di non ammucciare alla rinfusa le carte di risulta dalle operazioni di scarto, ma sì bene di tenerle disposte per serie o versamento e numerate, per poterne redigere l'elenco opportuno e, caso mai, ritrovarvi atto che fosse da escludere dalla eliminazione.

Gli atti delle Prefetture e Sottoprefetture cadono sotto le disposizioni di quel regolamento. Invece, ogni dicastero dispone circa gli scarti dagli archivi delle altre amministrazioni provinciali dipendenti, lasciando però agli archivisti provinciali la facoltà di chiedere il versamento degli atti d'interesse storico, o di riferirne alla direzione degli archivi.

Per quel che concerne gli archivi comunali il regolamento approvato con decreto ministeriale del 31 dicembre 1926, agli art. 33-36, lascia al sindaco la facoltà di eliminare le carte, che rientrino nelle due citate categorie suscettibili di eliminazione, delle quali un massimario speciale indica la prescrizione. Il Consiglio comunale delibera sul modo di alienazione di quelle carte inutili, indicando se debbano essere bruciate, quando lo scarso volume non ne consenta la vendita, ovvero vendute alla buona, o al maggiore offerente in asta pubblica o al pubblico incanto, sempre per essere macerate. La deliberazione e l'elenco delle carte da sopprimersi sono sottoposti all'approvazione del prefetto, e, per esso, dell'archivista provinciale.

In Inghilterra l'ultima parola sugli scarti parrebbe lasciata al Parlamento, sovrano reggitore di tutti gli interessi dello Stato; ma, in realtà, è rimessa al giudizio del Master of the Rolls e del Ministro responsabile del dicastero, al quale appartengono le carte. Il sottoporre per quattro

settimane almeno all' esame dei due rami del Parlamento gli elenchi delle proposte di scarto, se, da un lato, abilita gli onorevoli membri di quegli alti Consessi a rendersi conto di quel che venga loro proposto e a promuoverne eventualmente l' opposizione, dall' altro e praticamente, si risolve in una pura formalità, che non vale il controllo di una Commissione unica superiore estranea all' amministrazione, quale la Giunta italiana.

15. FRENO ALL' ARBITRIO PRIVATO. — Il rispetto, dovuto alla proprietà privata, ha però un limite nell' interesse della collettività. Perciò non dovrebbe impedire allo Stato, rappresentante di questa collettività, d' intervenire, in virtù del diritto di polizia, che gli compete, a frenare l' arbitrio o il capriccio di chi si accingesse, in qualità di proprietario, a distruggere o disperdere atti e scritture, che si sapessero d' indole e valore veramente storici, ovvero notevoli per l' interesse dei cittadini e dell' amministrazione.

Del resto, quegli atti e scritture, quando abbiano veramente quell' importanza, hanno sempre avuto una origine, nella quale lo Stato ebbe grandissima parte: o furono redatti da antenati investiti di cariche pubbliche; o provennero da raccolte fatte più o meno legittimamente. Se siano opera di antenati, la gloria di questi non appartiene più esclusivamente alla famiglia, ma in parte assai maggiore alla Nazione; e quindi la Nazione ha un diritto preminente su tutto quello che da essi promana. Se siano atti originali dell' attività da quegli antenati spesa nell' interesse dello Stato, a questo Stato avrebbero dovuto sin dalla loro morte ritornare; e quindi possono in qualche modo considerarsi come sottratti allo Stato. Se infine siano atti racimolati, ma importanti per la generalità, non possono assumere altra figura che quella di esser stati distratti da pubblico archivio, ove avrebbero dovuto essere sempre conservati. Perciò, oltre a quel diritto preminente, lo Stato ne avrebbe anche un altro più diretto che potrebbe giungere sino alla rivendicazione. A sua volta, il popolo, per cui e in mezzo a cui quegli atti ebbero vita, valore e conseguenze, ha su di essi anche un qualche diritto, che potrebbe benissimo considerarsi quasi come una specie di condominio, morale, se non reale; e, per conseguenza, ha interesse a che essi non siano allontanati ovvero trasferiti in segregazione peggiore di quella che gliene abbia sinora impedita la consultazione; ha interesse a non vedersene privato. Del resto, il popolo era in questa medesima condizione di fronte agli archivi segreti e dinastici, prima della apertura di essi; e, d' altra parte, in materia diversa ma affine, la legge italiana del 20 giugno 1909, n.º 364, sull' inalienabilità delle antichità e